

# Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

1° trimestre 2013

## I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

**Decisione [Koudinov contro la Svizzera](#) del 12 marzo 2013 (n. 4442/06 e 7730/07)**

*Diritto ad un processo equo (art. 6 CEDU); privazione del diritto di scegliere il proprio avvocato*

Appellandosi all'articolo 6 paragrafo 3 lettera c CEDU, il richiedente ha sostenuto che il rifiuto dell'assistenza, durante la procedura, di un avvocato russo in aggiunta al suo legale svizzero, costituisce una violazione del diritto fondamentale di scegliersi un difensore. Dal momento che è stato assolto dal tribunale nazionale, secondo la Corte il ricorrente non può pretendere di essere vittima di una violazione ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione. Il ricorso è irricevibile per incompatibilità *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione (unanimità).

**Decisione [Diallo contro la Svizzera](#) del 19 marzo 2013 (n. 16847/07)**

*Diritto ad un processo equo (art. 6 CEDU); privazione del diritto di essere informato per tempo della riqualificazione delle fattispecie imputate all'accusato*

Appellandosi all'articolo 6 paragrafi 1 e 3 CEDU, il ricorrente ha denunciato una violazione del proprio diritto ad un processo equo. Non essere stato informato per tempo della riqualificazione dell'accusa penale a suo carico e non aver quindi potuto esercitare conseguentemente i suoi diritti di difesa costituiscono, secondo il ricorrente, violazioni della Convenzione. La Corte ha ricordato anzitutto che in materia penale un'informazione precisa e completa sulle fattispecie imputate all'accusato è una condizione essenziale per una procedura equa; tuttavia l'articolo 6 paragrafo 3 non prescrive le modalità con cui l'accusato deve essere informato dei capi d'accusa. Poiché il reato è stato riqualificato all'inizio dell'udienza di prima istanza, la Corte è del parere che il ricorrente abbia avuto la possibilità di riorganizzare la sua difesa davanti alle giurisdizioni nazionali e di contestare la riqualificazione dell'accusa nel quadro dei dibattimenti in contraddittorio davanti alla corte di cassazione del Canton Vaud e al Tribunale federale. Il ricorso è irricevibile per manifesta mancanza di fondamento (maggioranza).

**Decisione [Kvistad contro la Svizzera](#) del 20 novembre 2012 (n. 50207/07)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); mancata esecuzione della decisione di ritorno del minore*

Appellandosi agli articoli 3, 5, 6 e 8 della Convenzione, la ricorrente, una cittadina americana e giamaicana, ha contestato la decisione delle giurisdizioni svizzere di rimandare sua figlia negli Stati Uniti senza tener conto dell'interesse superiore del minore. La decisione di rimpatrio non è per altro mai stata applicata. La Corte ha esaminato il ricorso unicamente in relazione all'articolo 8 CEDU arrivando alla conclusione che il diritto al rispetto della vita privata e familiare della ricorrente non è stato minacciato dalla semplice esistenza di un

decisione di ritorno della figlia. La Corte ha infatti constatato che la ricorrente disponeva dei mezzi adeguati per far valere i propri diritti se la decisione controversa fosse stata eseguita. Il ricorso è irricevibile per manifesta mancanza di fondamento (maggioranza).

### **Decisione [Thior contro la Svizzera](#) del 12 marzo 2013 (n. 10160/07)**

*Divieto di discriminazione (art. 14 CEDU) in combinazione con il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); rifiuto di assumersi le spese di scolarizzazione in una scuola specializzata*

Il ricorrente, un cittadino senegalese affetto da un grave ritardo mentale che, all'epoca dei fatti aveva sei anni, ha denunciato, rappresentato dalla madre, il rifiuto dell'assicurazione per l'invalidità di assumersi i costi della sua scolarizzazione, in violazione dell'articolo 14 CEDU in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU, costringendo conseguentemente sua madre e il suo patrigno a farsi carico di notevoli spese. La Corte, malgrado un dubbio sul carattere non discriminatorio delle disposizioni pertinenti della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità, ha rilevato che, nel caso di specie, le spese cui fa riferimento il ricorrente sono state integralmente assunte dalle istituzioni nazionali e quindi né il ricorrente né la madre e il patrigno possono pretendere di essere vittima, direttamente o indirettamente, di una violazione della Convenzione. Il ricorso è irricevibile per incompatibilità *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione (unanimità).

## **II. Sentenze contro altri Stati**

### **Sentenza [Torreggiani e altri contro l'Italia](#) dell'8 gennaio 2013 (n. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10)**

*Divieto della tortura (art. 3 CEDU); „sentenza pilota“ relativa al sovraffollamento delle carceri italiane*

Appellandosi all'articolo 3 CEDU, i ricorrenti hanno sostenuto che le condizioni nelle quali sono stati detenuti in due istituti penitenziari italiani sono qualificabili come trattamenti inumani e degradanti. La Corte ritiene che uno spazio personale di 3 m<sup>2</sup> non è conforme ai criteri stabiliti nella propria giurisprudenza e ricorda inoltre che, secondo le raccomandazioni del Comitato per la prevenzione della tortura, lo spazio abitativo in cella deve essere di 4 m<sup>2</sup> per persona. Anche se i giudici di Strasburgo ammettono che nel caso di specie niente suggerisce che vi sia stata intenzione di umiliare o degradare i ricorrenti, le loro condizioni detentive li hanno sottoposti a una prova d'intensità superiore al livello inevitabile di sofferenza legato alla detenzione. Violazione dell'articolo 3 della Convenzione (unanimità).

### **Sentenza [Claes contro il Belgio](#) del 10 gennaio 2013 (n. 43418/09)**

*Divieto della tortura (art. 3 CEDU) e diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 CEDU); detenzione inadeguata nel reparto psichiatrico annesso alla prigione*

Appellandosi all'articolo 3 CEDU, il ricorrente, affetto da turbe comportamentali gravi e croniche, ha contestato che la sua detenzione, durata più di 15 anni nel reparto psichiatrico annesso a una prigione, ha costituito un trattamento inumano e degradante, in quanto durante tale periodo non ha beneficiato di condizioni consone al suo stato e non ha avuto alcuna reale prospettiva di reintegrazione. In base all'articolo 5 paragrafo 1 CEDU, ha inoltre denunciato di essere stato privato della libertà. Rispetto all'articolo 3 CEDU, la Corte ha

stabilito che le autorità non hanno garantito un'assistenza adeguata al ricorrente, il quale ha pertanto subito un trattamento degradante. Inoltre ha riscontrato un problema strutturale dovuto all'impossibilità di offrire all'interno di un carcere condizioni adeguate a persone affette da turbe mentali. Violazione dell'articolo 3 CEDU (unanimità). La Corte ha rilevato anche una violazione dell'articolo 5 capoverso 1 CEDU (unanimità), in quanto la detenzione di una persona affetta da turbe mentali può essere considerata regolare solamente in una struttura appropriata. Infine, dal momento che il ricorrente non ha potuto rivolgersi a un'autorità giudiziaria che stabilisse il carattere appropriato del reparto psichiatrico annesso al carcere, la Corte ha rilevato anche una violazione dell'articolo 5 paragrafo 4 CEDU (unanimità).

**Sentenza [Ostendorf contro la Germania](#) del 7 marzo 2013 (n. 15598/08)**

*Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 CEDU); fermo di un tifoso di calcio per impedirgli di partecipare ad atti di tifoseria violenta*

Appellandosi all'articolo 5 paragrafo 1 CEDU, il ricorrente ha contestato che il suo fermo di quattro ore per impedirgli di organizzare e di partecipare a uno scontro tra tifoserie violente ha violato i suoi diritti fondamentali. La Corte ha concluso che il fermo del ricorrente non era giustificato ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 1 lettera c, secondo cui l'interessato è arrestato „per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente“, ma poteva esserlo in base all'articolo 5 paragrafo 1 lettera b in quanto la misura cautelare aveva lo scopo di „garantire l'esecuzione di un obbligo imposto dalla legge“. Nel caso di specie, la polizia aveva ordinato al ricorrente di non lasciare il gruppo di tifosi con cui era arrivato a Francoforte ed era stato avvertito che, se avesse disobbedito all'ordine, sarebbe stato arrestato. Nessuna violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

**Sentenza [Gani contro la Spagna](#) del 19 febbraio 2013 (n.61800/08)**

*Diritto ad un processo equo (art. 6 CEDU); impossibilità d'interrogare una vittima di violenza a causa del suo stress posttraumatico*

Appellandosi all'articolo 6 paragrafi 1 e 3 lettera d CEDU, il ricorrente ha contestato di non essere stato sufficientemente in grado di interrogare la vittima, unica testimone diretta della violenza carnale per la quale è stato condannato. Dopo aver ricordato che l'ammissione, a titolo di prova, delle deposizioni di testimoni fatte in assenza dell'imputato non costituisce automaticamente una violazione dell'articolo 6 CEDU, la Corte ha stabilito che, tenuto conto dell'equità della procedura nel suo insieme, l'ammissione da parte delle autorità spagnole delle deposizioni della vittima a titolo di prova, senza confronto diretto tra l'autore e la vittima, non ha privato il ricorrente del suo diritto a un processo equo. Nessuna violazione dell'articolo 6 CEDU (unanimità).

**Sentenze [Agnelet contro la Francia](#) e [Legillon contro la Francia](#) del 10 gennaio 2013 (n. 61198/08 e 53406/10)**

*Diritto ad un processo equo (art. 6 CEDU); assenza di motivazione nelle sentenze delle corti d'assise francesi*

Appellandosi all'articolo 6 paragrafo 1 CEDU, i ricorrenti hanno denunciato in entrambi i casi l'assenza di motivazione nelle sentenze di carcerazione emesse dalle corti d'assise a loro carico. La Corte ha ricordato che l'assenza di motivazione di una sentenza non è di per sé

contraria alla Convenzione, in quanto la colpevolezza è stata accertata da una giuria popolare. L'articolo 6 esige di fatto che la procedura nel suo insieme offra all'accusato garanzie sufficienti per evitare qualsiasi rischio di arbitrio e per permettergli di comprendere i motivi della sua condanna. In questi due casi di specie, la Corte ha analizzato gli elementi dell'atto d'accusa e le domande poste alla giuria, tenendo conto del fatto che l'atto d'accusa ha una portata limitata poiché precede i dibattimenti, che costituiscono il cuore del processo. Viste le numerose imprecisioni dell'atto di accusa e il numero ridotto di domande poste alla giuria, la Corte ha concluso che nel Agnelet il ricorrente non ha avuto le garanzie sufficienti per comprendere il verdetto di condanna pronunciato nei suoi confronti. Violazione dell'articolo 6 CEDU (unanimità). Viceversa, nel caso Legillon, la Corte ha stabilito che l'atto di accusa era particolarmente circostanziato e che le numerose domande poste alla giuria costituivano un insieme preciso privo di ambiguità. Il ricorrente ha dunque avuto garanzie sufficienti per comprendere il verdetto di condanna pronunciato nei suoi confronti. Nessuna violazione dell'articolo 6 CEDU (unanimità).

**Sentenza [B.B. e F.B. contro la Germania](#) del 14 marzo 2013 (n. 18734/09 e 9424/11)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); revoca dell'autorità parentale in seguito alle dichiarazioni dei figli minorenni, che sostenevano di essere stati picchiati dai genitori*

I ricorrenti, due cittadini austriaci di origine turca, hanno affermato che privarli dell'autorità parentale in seguito alle dichiarazioni, poi smentite, della loro figlia di dodici anni secondo cui lei e il fratello di otto anni sono stati più volte brutalmente picchiati dal padre, costituiva una violazione dei loro diritti di cui all'articolo 8 CEDU. La Corte ha stabilito che non si contestava che la revoca dell'autorità parentale fosse un'ingerenza prevista dalla legge adottata al legittimo scopo di tutelare i diritti del minore. Per quanto riguarda invece la questione se l'ingerenza fosse necessaria in una società democratica, la Corte ha constatato invece che le dichiarazioni della figlia dei ricorrenti non erano state adeguatamente verificate dalle giurisdizioni nazionali e dunque i motivi addotti dalle autorità tedesche per giustificare l'ingerenza non erano né pertinenti né sufficienti. Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

**Sentenza [Eweida e altri contro il Regno Unito](#) del 15 gennaio 2013 (n. 48420/10 36516/10 51671/10 e 36516/10)**

*Libertà di religione (art. 9 CEDU) e divieto di discriminazione (art. 14 CEDU) in combinazione con la libertà di religione (art. 9 CEDU); divieto di professare la propria religione sul posto di lavoro*

I quattro ricorrenti, tutti cristiani praticanti, hanno sostenuto che il diritto nazionale non ha sufficientemente tutelato il loro diritto di praticare la religione. Le due prime ricorrenti hanno contestato il divieto loro imposto di indossare indumenti o simboli religiosi sul posto di lavoro e gli altri due il loro licenziamento per essersi rifiutati di assolvere determinati compiti che, a loro parere, avrebbero condotto al riconoscimento dell'omosessualità, un orientamento sessuale che ritengono contrario alla legge divina.

Per quanto riguarda le due prime ricorrenti, la Corte ha anzitutto stabilito che l'assenza nel diritto anglosassone di disposizioni che proteggano esplicitamente l'indossare vestiti o simboli religiosi sul posto di lavoro non costituisce di per sé una violazione del diritto di professare la propria religione. Per la prima ricorrente, un'impiegata della British Airways, la Corte ha stabilito che l'articolo 9 è stato violato (5 voti a favore e 2 contrari). Secondo i

giudici di Strasburgo, infatti, le autorità non hanno raggiunto un giusto equilibrio tra l'interesse della compagnia aerea di veicolare una determinata immagine del marchio e il desiderio della ricorrente di testimoniare la propria fede portando una croce cristiana. Anche nel secondo caso, la ricorrente, un'infermiera geriatrica, avrebbe voluto portare tale simbolo, ma qui la Corte ha concluso che l'articolo 9, da solo o in combinato disposto con l'articolo 14 CEDU, non è stato violato (unanimità). Secondo i giudici in questo caso la protezione della salute e della sicurezza in un ambiente ospedaliero ha un peso maggiore rispetto al diritto di testimoniare la propria fede.

Per quanto riguarda gli altri due ricorrenti: un ufficiale di stato civile e un consulente in sessoterapia, la Corte ha ricordato anzitutto che qualsiasi differenza di trattamento riconducibile all'orientamento sessuale può essere giustificata solo da motivi particolarmente sensati. Ha quindi concluso che le giurisdizioni interne hanno raggiunto un giusto equilibrio tra il diritto dei datori di lavoro di garantire i diritti altrui e quello dei ricorrenti di testimoniare la propria religione. La Corte ha pertanto stabilito che nel terzo caso l'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 9 CEDU non è stato violato (5 voti a favore e 2 contrari) e che nel quarto caso l'articolo 9, da solo o in combinato disposto con l'articolo 14 CEDU, non è stato violato (unanimità).

**Sentenza [Eon contro la Francia](#) del 14 marzo 2013 (n. 26118/10)**

*Libertà di espressione (art. 10 CEDU); offesa al Presidente della Repubblica*

Nel presente caso, il ricorrente è stato condannato per il reato di vilipendio al Presidente della Repubblica per aver brandito, in occasione di una visita del Presidente a Laval, uno striscione con la scritta „casse toi pov'con“. Lo striscione alludeva chiaramente alla frase pronunciata da Sarkozy in risposta a un agricoltore che, in occasione della visita del Presidente al Salone dell'agricoltura, si era rifiutato di stringergli la mano. Appellandosi all'articolo 10 CEDU, il ricorrente ha contestato che la condanna per offesa al Presidente della Repubblica nei suoi confronti aveva leso la sua libertà di espressione. Secondo la Corte il ricorrente ha ripreso le parole del Presidente in chiave politica e soprattutto satirica, con un chiaro intento provocatorio. Secondo i giudici di Strasburgo, sanzionare penalmente comportamenti come quello del ricorrente avrebbe un effetto dissuasivo sulla satira politica, tipica delle società democratiche, volta a contribuire al dibattito su questioni d'interesse generale. La Corte ha stabilito che l'articolo 10 è stato violato (6 voti a favore e 1 contrario).

**Sentenza [Garcia Mateos contro la Spagna](#) del 19 febbraio 2013 (n. 38285/09)**

*Divieto di discriminazione (art. 14 CEDU) combinato con il diritto ad un processo equo (art. 6 CEDU); rifiuto di pianificare il tempo di lavoro per accudire un minore*

La ricorrente, una dipendente di un supermercato, ha chiesto di ridurre la giornata lavorativa per poter garantire la custodia legale del proprio figlio. La procedura giudiziaria, avviata dalla signora Garcia Mateos in seguito al rifiuto della sua richiesta, ha dato luogo a una sentenza del Tribunale costituzionale che ha accertato la violazione del principio di non discriminazione in base al sesso. Tale sentenza tuttavia, non è stata correttamente eseguita; pertanto, appellandosi all'articolo 6 paragrafo 1 in combinato disposto con l'articolo 14 CEDU, la ricorrente si è rivolta alla Corte denunciando sia l'assenza di un ricorso effettivo davanti al Tribunale costituzionale sia il fatto di non aver ottenuto alcuna riparazione della violazione del suo diritto fondamentale. La Corte ha anzitutto ricordato che lo Stato è tenuto a mettere i ricorrenti nella condizione di ottenere l'esecuzione corretta delle decisioni prese

dai tribunali nazionali, quindi ha stabilito che l'articolo 6 paragrafo 1 in combinato disposto con l'articolo 14 CEDU è stato violato in quanto la protezione ordinata dal Tribunale costituzionale si è rivelata illusoria (unanimità).

**Sentenza [X e altri contro l'Austria](#) del 19 febbraio 2013 (n. 19010/07) (Grande Camera)**

*Divieto di discriminazione (art. 14 CEDU) combinato con il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); impossibilità di adozione del figlio del partner per le coppie omosessuali*

Appellandosi all'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU, le ricorrenti, legate da una relazione omosessuale stabile, hanno denunciato il rifiuto delle autorità giudiziarie austriache di accogliere la richiesta di una di loro di adottare il figlio dell'altra, senza sopprimere il rapporto di filiazione tra madre e figlio (adozione coparentale), possibilità che il diritto austriaco concede alle coppie eterosessuali, sposate o meno. La Corte ha stabilito che l'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU è stato violato nella misura in cui si confronta la situazione delle ricorrenti a quella di una coppia eterosessuale non sposata dove uno dei membri intende adottare il figlio dell'altro (10 voci favorevoli e 7 contrari). Per contro, dopo aver ricordato che la Convenzione non prescrive l'apertura del matrimonio alle coppie dello stesso sesso, la Corte ha stabilito che gli stessi articoli non sono stati violati se si confronta la situazione dei richiedenti a quella di una coppia sposata dove uno dei coniugi intende adottare il figlio dell'altro (unanimità).